

Pubblicato il 30/12/2020

Sent. n. 14145/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 5265 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Segato, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 68;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis],

dell'ordinanza di rettifica n. [omissis], impugnata con motivi aggiunti,

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 20 dicembre 2012, [omissis] presentava all'Amministrazione capitolina una s.c.i.a. avente ad oggetto l'installazione di n.2 pergotende, quali strutture ombreggianti, nell'area antistante il locale commerciale condotto in locazione, sito in via [omissis].

Con determina n.634 del 20 marzo 2020 tuttavia il Soggetto pubblico, rilevata l'avvenuta tamponatura sui lati con teli crystal e grigliati in legno delle suddette pergotende, l'una arredata con tavoli e sedie, di m.4,50x4,50, l'altra dotata di porta d'accesso, adibita a bar con bancone e macchina del caffè, arredata con tavoli e sedie, di m.10x5, ingiungeva la rimozione delle opere, quale intervento di ristrutturazione abusivo, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.16 della L.R. n.15 del 2008.

[omissis] impugnava allora detta ordinanza, censurandola per violazione degli artt.3, 21 nonies della Legge n.241 del 1990, dell'art.33 del D.P.R. n.380 del 2001, degli artt.14, 16 della L.R. n.15 del 2008

nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che il provvedimento repressivo era intervenuto a distanza di ben 7 anni dalla presentazione della s.c.i.a.; che l'atto era stato emesso in carenza dei requisiti per l'esercizio del potere di autotutela, difettando la comunicazione di avvio del procedimento, l'evidenziazione dell'interesse pubblico, la considerazione dell'affidamento ingenerato nel privato e del suo interesse alla permanenza delle opere, il rispetto del termine ragionevole di intervento.

L'interessata ha sostenuto inoltre che non risultava chiara l'indicazione delle opere da rimuovere; che in ogni caso trattavasi di strutture leggere, amovibili, accessorie, con elementi retrattili, posti a protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, per la migliore fruizione degli spazi esterni.

Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

Con determina n. [omissis] inoltre l'Amministrazione capitolina emetteva un'ordinanza di demolizione rettificata nell'indicazione dei destinatari della stessa, permanendo tra loro la [omissis] ricorrente.

[omissis] impugnava con motivi aggiunti anche tale ultimo provvedimento, censurandolo per illegittimità derivata dall'atto presupposto.

Con successive memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.

Nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso e i motivi aggiunti avverso l'ordinanza n. [omissis] e la sua successiva rettifica, esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno pertanto respinti, per le ragioni di seguito esposte.

Invero va evidenziato al riguardo che trattasi di n.2 pergote, poi chiuse con pannellature laterali, che creano, quali strutture di utilizzo permanente, n.2 nuovi ambienti, con tavoli, sedie e attrezzatura da bar in uno dei due, adibiti al consumo di alimenti e bevande, con incremento dunque di superficie e volumetria (cfr. documentazione fotografica, all.2 atti Roma Capitale, depositati il 31 luglio 2020); che dunque l'intervento va qualificato come di ristrutturazione edilizia, non legittimato dalla s.c.i.a. del 20 dicembre 2012, volta unicamente all'installazione di n.2 pergote, quali strutture ombreggianti (cfr. all.2 al ricorso), richiedendosi invece il previo conseguimento di apposito permesso di costruire; che pertanto l'Amministrazione ne ha correttamente ingiunto la rimozione, quali strutture abusive, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.16 della L.R. n.15 del 2008 (cfr. TAR Marche, n.46 del 2020, Tar Calabria, II, n.1611 del 2019, TAR Lazio, II bis, n.6319 del 2018).

Precisato poi che rispetto alla s.c.i.a. l'eventuale intervento dell'Amministrazione si atteggia come esercizio atipico o comunque speciale del potere di autotutela (cfr. TAR Campania, III, n.482 del 2020, TAR Lazio, II bis, n.4874 del 2020), trattandosi se del caso di rimuovere gli effetti abilitativi discendenti da un atto di iniziativa privata (cfr. Cons. Stato, A.P., n.15 del 2011), occorre inoltre rilevare che il Soggetto pubblico ben può intervenire in via repressiva oltre il termine previsto nell'art.21 nonies della Legge n.241 del 1990, quando il privato produce, come nel caso di specie, dichiarazioni inesatte o incomplete sull'intervento da eseguire (cfr. TAR Campania, IV, n.774 del 2020, TAR Liguria, I, n.501 del 2019).

È necessario altresì evidenziare che comunque l'intervento in questione, per come suindicato, non era astrattamente realizzabile con la s.c.i.a.; che dunque la stessa risulta improduttiva di effetti in parte qua (cfr., in materia di silenzio-assenso sul condono, TAR Lazio, II bis, n.8945 del 2020); che pertanto l'Amministrazione correttamente ha emesso la misura repressiva, indipendentemente dall'esercizio del potere di autotutela (cfr. TAR Lombardia-Brescia, I, n.800 del 2018).

Giova ancora rilevare che nessun legittimo affidamento poteva essere maturato in capo al privato, circa la permanenza delle opere de quibus, avendo lo stesso espressamente presentato la s.c.i.a. unicamente per l'installazione di n.2 pergote, quali strutture ombreggianti (cfr. TAR Veneto, II, n.134 del 2019); che l'ordinanza n.634 del 2020 veniva preceduta dall'ordinanza di sospensione dei

lavori n.2061 del 22 novembre 2019 (cfr. all.3 al ricorso), a valere come comunicazione di avvio del procedimento, ex art.7 della Legge n.241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, IV, n.399 del 2019, TAR Lazio, II bis, n.7156 del 2018); che in ogni caso l'ingiunzione di rimozione delle opere abusive costituisce un provvedimento a carattere vincolato (cfr. TAR Campania, VIII, n.3872 del 2020).

Va in ultimo segnalato che l'ordinanza di demolizione indica in modo chiaro le opere abusive da rimuovere, individuate nelle tamponature delle pergolende e nella porta di accesso a una delle due (cfr. all.4 al ricorso), risultando legittima solo la permanenza delle due pergolende, quali strutture ombreggianti, come indicato nella s.c.i.a del 20 dicembre 2012.

Ne consegue che l'ordinanza n. [omissis] risulta esente dai vizi dedotti e che il successivo atto di rettifica n.1290 del 2020 non è viziato per illegittimità derivata dall'atto presupposto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 5265/2020 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.500,00 (Millecinquecento/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO